

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
ASSISTENZA, CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO  
PERIODO 01.01.2014- 31.12.2016**

**Art. 1 – Norme regolatrici dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo relativo alle polizze stipulate e da stipularsi dal Comune di Vercelli.

I contratti assicurativi in corso sono i seguenti:

- R.C.T./R.C.O.
- Incendio e altri rischi
- Furto, rapina, portavalori
- Elettronica
- Infortuni
- Kasko, incendio e furto auto Dipendenti ed Amministratori
- Spese Legali
- R.C.A./A.R.D.
- R.C. professionale Tecnici Progettisti (a progetto)

**Art. 2– Oggetto dell'appalto**

Le prestazioni previste dal contratto e che la Ditta Aggiudicataria si impegna ad effettuare sono, a titolo esemplificativo, le seguenti:

- identificazione, analisi e valutazione dei rischi dell'Ente e delle problematiche ad essi collegate, con approfondimento delle necessità dei singoli Settori;
- analisi complessiva e verifica delle polizze esistenti, evidenziando gli eventuali aspetti negativi e quelli migliorativi;
- individuazione delle coperture assicurative occorrenti con conseguente impostazione di una proposta di programma assicurativo finalizzato alla ottimizzazione delle garanzie occorrenti e limitazione dei costi a carico del Comune di Vercelli;
- elaborazione, sulla base dei dati forniti dall'Ente, dei capitolati speciali per l'affidamento dei servizi assicurativi relativi alle polizze in scadenza, con assistenza alla valutazione dei beni immobili e mobili, e/o controllo della valutazione effettuata da personale interno, ai fini di una adeguata copertura;
- assistenza alle procedure di gara per la scelta delle compagnie assicurative;
- gestione dei contratti assicurativi, con il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei e ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;
- gestione dei sinistri (anche in relazione a quelli pendenti alla data di aggiudicazione del servizio), e relativa verifica della congruità della liquidazione effettuata dalla Compagnia assicuratrice in rapporto alle vigenti polizze, in collaborazione con l'Ufficio competente preposto con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, con particolare riferimento al contenimento dei tempi di liquidazione e report periodico sull'andamento dei sinistri corredato da valutazioni tecniche e proposte migliorative del servizio stesso;
- analisi delle eventuali eccezioni mosse dalla Compagnie circa la risarcibilità del danno;
- verifica della corretta applicazione di eventuali scoperti o franchigie;
- servizi aggiuntivi offerti in sede di gara;
- rapporto annuale sullo stato delle varie polizze, dei sinistri pagati dalle compagnie assicuratrici con relativo importo, andamento dei sinistri in cui è coinvolto l'ente, con produzione di un report contenente sia dati numerici (numero dei sinistri, ammontare delle liquidazioni effettuate), sia descrittivi (natura ed andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti);
- resa di pareri, assistenza e consulenza ai servizi comunali su questioni in materia assicurativa o attinente;

· aggiornamento e formazione del personale dell'ente che collabora alla gestione delle polizze assicurative con cadenza almeno annuale e comunque nel caso di introduzione di novità legislative in materia assicurativa;

### **Art. 3 - Durata**

L'incarico avrà durata triennale. Il rapporto contrattuale sarà rescindibile annualmente con preavviso, da inoltrarsi 90 giorni prima della scadenza annuale, con raccomandata A.R.

Dalla data di sottoscrizione del contratto, il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione di quanto indicato all'art. 2.

In caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, il Broker, su richiesta dell'Amministrazione, si impegna ad assicurare la prosecuzione dell'attività per un periodo massimo di 120 giorni al fine di consentire il graduale passaggio di competenze all'Amministrazione ovvero al nuovo Broker.

L'appalto è sottoposto alla condizione dell'esito positivo di un periodo di prova della durata di tre mesi a partire dalla data del predetto inizio.

Qualora tale periodo di prova desse esito negativo, è facoltà di questa Amministrazione:

- recedere dal contratto, senza altra formalità che quella di trasmettere il proprio insindacabile ed incondizionato giudizio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il mese successivo al compimento del periodo di prova;

- affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

La ditta aggiudicataria rimane comunque impegnata a proseguire il servizio, su richiesta dell'Amministrazione, almeno per tutto il mese successivo a quello in cui è stata inviata la disdetta.

### **Art. 4 – Corrispettivo e pagamento dei premi**

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo di cui al presente capitolato non comporta per l'Ente alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto lo stesso verrà remunerato, secondo la consuetudine di mercato, da parte delle Compagnie di Assicurazione con le quali saranno stipulate, o proseguite, le polizze assicurative.

Qualora il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avvenga esclusivamente per il tramite del Broker, lo stesso si impegna ad incassarli dal Comune e si obbliga a versarli alla compagnia interessata in nome e per conto della Comune di Vercelli, nei termini e con le modalità convenuti con la compagnia stessa.

In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, fanno fede esclusivamente le evidenze contabili del Comune, pertanto, il pagamento fatto valere a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per il Comune stesso.

### **Art. 5 – Obblighi del broker aggiudicatario**

Il broker aggiudicatario, nell'espletamento dell'incarico, non assumerà alcun compito di direzione o coordinamento nei confronti degli uffici del Comune di Vercelli, né potrà impegnare l'Ente medesimo se non preventivamente autorizzato. I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dai dirigenti e/o funzionari all'uopo autorizzati. Il broker deve garantire il rispetto degli scopi perseguiti dall'Ente, assicurando la tutela degli interessi perseguiti dallo stesso. Nell'espletamento dell'incarico il broker dovrà seguire quanto dallo stesso proposto con il progetto di massima, presentato in sede di gara, fatte salve le diverse indicazioni da parte dei competenti uffici dell'Ente.

### **Art. 6 – Divieti**

Al broker è espressamente vietato di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l'Ente, di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare l'Ente senza un preventivo esplicito consenso, di cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto.

E' fatto, altresì, divieto alla società aggiudicataria di sospendere di propria iniziativa, anche qualora siano in corso controversie con l'Amministrazione, il servizio. La sospensione del servizio per decisione unilaterale, anche solo per sette giorni lavorativi, costituisce inadempienza contrattuale tale da giustificare la risoluzione del contratto.

#### **Art. 7 – Prerogative del Comune**

Restano di esclusiva competenza del Comune la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker; la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare; l'adozione degli atti amministrativi e l'approvazione dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente; la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

#### **Art. 8 – Risoluzione del Contratto**

Il Comune di Vercelli si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, senza che vi sia applicazione di penali a suo carico, fatto salvo ogni eventuale atto che si rendesse necessario a tutela del pubblico interesse, nei seguenti casi:

1. per inadempimento contrattuale comunque determinato o per prestazione professionale irregolare o giudicata scarsamente produttiva ed insufficiente;
2. per sopravvenuta insussistenza della causa del contratto per effetto di legge o anche di atti riorganizzativi dei servizi dell'Ente che rendessero superata la necessità della prestazione richiesta ovvero per effetto di disposizioni di legge che prevedano il riordino delle Province o degli enti territoriali;
3. in ogni altra ipotesi in cui il Comune di Vercelli ritenga che non sussistano più i presupposti e le condizioni ottimali per la prosecuzione del contratto;
4. in caso di accertate inadempienze o gravi negligenze della società aggiudicataria in materia di obblighi previdenziali, assicurativi e contrattuali;
5. in caso di cessazione dell'attività di concordato preventivo di fallimento e altre procedure concorsuali, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della società;
6. in caso di cancellazione dell'aggiudicatario dall'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione previsto dal D. Lgs. n. 209/2005;
7. in caso di sospensione del servizio per un periodo di sette giorni lavorativi.

La risoluzione del contratto sarà preceduta, ove possibile, da una diffida all'aggiudicatario ad adempiere, entro un termine di 15 giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite raccomandata A.R.

E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Qualora l'inadempimento sia determinato da causa di forza maggiore, l'aggiudicataria dovrà notificare tale circostanza all'Ufficio competente del Comune di Vercelli (o ad altro ufficio preposto), a mezzo lettera raccomandata A.R.

In caso di risoluzione anticipata del contratto e qualora l'Amministrazione ne faccia richiesta, l'aggiudicataria dovrà assicurare la continuità delle prestazioni oggetto del contratto risolto, per un periodo massimo di 90 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta risoluzione, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze all'eventuale nuovo broker.

#### **Art. 9 – Cauzione definitiva**

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, dovrà prestare una cauzione definitiva, determinata forfetariamente nell'importo di Euro 10.000,00, a garanzia dell'esatta osservanza delle clausole contrattuali, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che il Comune di Vercelli dovesse sostenere per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento, resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la

cauzione risultasse insufficiente. Tale cauzione, qualora utilizzata, dovrà essere prontamente reintegrata in tutto o in parte.

La costituzione della cauzione potrà avvenire mediante fideiussione bancaria o assicurativa, con primario istituto bancario o assicurativo. Essa dovrà avere validità per tutta la durata contrattuale e dovrà prevedere la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del soggetto appaltante e la rinuncia al beneficiario della escussione del debitore principale.

La mancata costituzione della cauzione definitiva nei termini suddetti determina la revoca dell'aggiudicazione.

#### **Art. 10 – Spese ed oneri accessori**

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese, oneri, contributi previsti per la gestione del contratto; le spese di bollo, di registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente il contratto sono, altresì, a carico dell'impresa aggiudicataria.

#### **Art. 11 – Controversie**

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente capitolato, nonché del contratto, che non trovino soluzione in via bonaria, saranno devolute alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria. E' in ogni caso escluso il ricorso all'Arbitrato di cui all'art. 806 e segg. del c.p.c..

Foro competente sarà esclusivamente il Foro di Vercelli.

#### **Art. 12 – Rinvio normativo**

Per quanto non espressamente disciplinato e previsto dal presente documento, si rinvia alla vigente normativa in materia di contabilità dello Stato, di appalti pubblici, alle norme del Codice Civile, nonché alle altre disposizioni normative vigenti in materia.